STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 100

Collocamento in disponibilità

Il personale puo' essere collocato in disponibilita' per soppressione di posti, per riduzione di organico o quando ricorra l'applicazione dell'art. 49, sempre che non sia possibile utilizzarlo in altre funzioni di qualifica pari od inferiore. Al collocamento in disponibilita' si procede nell'ordine inverso dell'anzianita'.(19) Il personale in aspettativa per motivi di interesse privato, appartenente a qualifica il cui organico sia stato nel frattempo ridotto, viene collocato senz'altro nella posizione di disponibilita' dalla data della riduzione dell'organico. La disponibilita' non puo' avere durata superiore a due anni. Il collocamento in disponibilita' e' disposto con provvedimento motivato:

a) dal Ministro, per il personale direttivo e per il personale rivestito delle qualifiche di segretario superiore di 1ª classe, segretario superiore e equiparate, di capo stazione sovrintendente, capo stazione superiore e corrispondenti;

b) dal direttore generale, per il rimanente personale. Il provvedimento di collocamento in disponibilita' e comunicato all'interessato almeno un mese prima della decorrenza stabilita. Al personale in disponibilita' competono lo stipendio e gli assegni per carico di famiglia, con esclusione delle indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale e prestazioni straordinarie. Il personale in disponibilita' e' soggetto alle norme disciplinari stabilite per il personale in servizio, in quanto applicabili.

Versione in vigore dal 28 ottobre 1981, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 25

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 26 marzo 1958, n. 425
Titolo	VI — Congedi, assenze per malattie, aspettative, comandi, collocamenti fuori ruolo e disponibilità
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(19) La L. 6 ottobre 1981, n. 564 ha disposto (con l'art. 9, comma 7) l'abrogazione del primo comma dell'art. 100 della L. 26 marzo 1958, n. 425, nella parte in cui si riferisce al citato articolo 49.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-100-collocamento-in-disponibilita/versione/25

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it